



Ufficio: DIR Roma, 8.9.2015
Protocollo: 201500005553/AG
Oggetto: **Ministero dell'Economia e delle Finanze – D.M. 31 luglio 2015 – modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle farmacie.**
Circolare n. 9490

SS
LGS
URG
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da parte delle farmacie.

Si informa che, con il D.M. 31 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del giorno 11 agosto 2015 ed entrato in vigore il 26 agosto 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie da parte delle farmacie pubbliche e private.

Tale obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014. In particolare, al fine dell'elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, la citata disposizione impone alle farmacie, alle altre strutture sanitarie in essa indicate ed agli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Nello specifico, come indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 103408 del 31 luglio 2015, i dati che devono essere trasmessi sono i seguenti:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: postaz@fofi.it – sito: www.fofi.it

- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che effettua la comunicazione;
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- a) Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
- b) Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- c) Acquisto di medicinali;
- d) Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- e) Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
- f) Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito indicate nel decreto:

Nome campo	Descrizione
<u>Tipologia di spesa</u>	Il Campo assume i seguenti valori: TK = Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento); FC = Farmaco, anche omeopatico; FV = Farmaco per uso veterinario; PI = protesica e integrativa; AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE; AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna); AA = Altre spese.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto in esame, l'invio telematico è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, opposizione che deve essere annotata su quest'ultimo e conservata.

Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno. La trasmissione dei dati di spesa/rimborso deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del decreto. In ogni caso, la trasmissione deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS. Laddove il Sistema TS, per cause di forza

maggiore, debba sospendere il servizio telematico, tale informazione sarà disponibile sul sito internet del MEF (www.sistemats.it) in un'area dedicata a tutte le attività previste dal disciplinare tecnico allegato al decreto.

Si evidenzia, tuttavia, che ad oggi non è ancora possibile provvedere all'invio di tali dati in quanto l'art. 6 del citato decreto ministeriale prevede che l'applicazione e la messa a regime delle disposizioni in esso contenute presso le singole Regioni e Province autonome sarà definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le singole Regioni e Province autonome, che terranno conto degli eventuali progetti regionali già esistenti.

Si fa riserva di ulteriori future comunicazioni in merito.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)



Ufficio: DIR
Protocollo: 201500006457AG
Oggetto: **Sanzioni per violazione degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria. Art. 23, D. Lgs. n. 158/2015.**
Circolare n. 9544

Roma, 14.10.2015

SS
LGS
URG
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Con il D. Lgs. n. 158/2015 sono state disposte le sanzioni
in caso di violazione degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria da parte delle farmacie.***

Si fa seguito alla circolare federale n. 9490 del giorno 8 settembre 2015 per informare che il D. Lgs. n. 158/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, Supplemento Ordinario n. 55, ha disposto le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria da parte delle farmacie pubbliche e private.

In particolare, l'art. 23 del citato decreto (all. 1) prevede che:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000,00;
- nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza,

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: postai@fofi.it – sito: www.fofi.it

ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;

- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000,00.

Si comunica, altresì, che il citato decreto legislativo n. 158/2015 entrerà in vigore il 22 ottobre 2015, ma che, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto (all. 2), le sanzioni si applicheranno dal 1° gennaio 2017.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158

Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169)

(GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)

Vigente al: 22-10-2015

Capo III

Altre disposizioni

Art. 23

Violazioni degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».

Note all'art. 23:

- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2014, n. 227, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:

"Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti). - 1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri

accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se

la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158

Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169)

(GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)

Vigente al: 22-10-2015

Titolo III

**Decorrenza degli effetti,
abrogazioni e disposizioni finanziarie**

Art. 32**Decorrenza degli effetti e abrogazioni**

1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.